

STATUTO DEL CIRCOLO OPERAIO ADERENTE ALL'ARCI DI S.VITO DI L.

Definizioni e finalità

Art. 1

Il Circolo Operaio aderente all'ARCI costituito in S.Vito di L. in via P.Giraldi è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. (Nota 1)

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono il diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. (Nota 2)

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva

l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo.
 - a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo.
 - ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
- Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. (Nota 3) (Nota 4)

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le deliberazioni degli organismi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso.
- mancato pagamento della quota sociale.
- espulsione o radiazione.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

(Nota 5)

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci.
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee.
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo.
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo, sito in via P.Giraldi 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza), è indivisibile ed è costituito

da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo.
- contributi, erogazioni e lasciti diversi.
- fondo di riserva.

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature. (Nota 6)

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- approva le linee generali del programma di attività.
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazioni di specifici programmi.

Art. 22

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo; è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze

legate alle attività del Circolo.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea.
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.
- deliberare circa l'ammissione dei soci.
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati.
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto. (Nota 8)

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. (Nota 9)

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni. (Nota 10)

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 27

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il

compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. (Nota 12)

Art. 28

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento del Circolo

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Si procederà alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, a favore di opere di beneficenza site nel Comune di San Vito di Leguzzano, con la condizione di beneficiare dell'usufrutto fino alla scadenza legale di anni 30. Dopo tale periodo, se non viene ricostituita la Società col medesimo statuto, il capitale passerà di proprietà dell'Ente beneficiario.

Disposizioni finali

Art. 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

NOTE

1 - APARTITICO

E' apartitico un sodalizio il cui funzionamento e la cui attività non dipendono e non derivano da decisioni o programmi formulati in sede di partiti politici. Valga ad esempio che l'adesione ad un Circolo, o una carica al suo interno, non può essere subordinata all'appartenenza ad un partito.

Da non confondersi con la nozione di APOLITICO: il Circolo non deve sertamente estraniarsi dalla gestione di pubblici interessi, locali o generali, o dai problemi ideali e sociali anzi è spazio democratico di dibattito

e di confronto. Può trovare occasioni di collaborazione e di condivisione di iniziative anche con partiti, considerati alla stregua di ogni altro ente esterno al Circolo.

Facciamo inoltre notare che non tutti i Circoli indiscriminatamente potrebbero far parte di ARCI NOVA: i Circoli che hanno fondato e sviluppato l'Associazione si ispirano a valori progressisti.

2 DOMANDA DI AMMISSIONE

Sottolineiamo l'importanza di presentare, da parte dell'aspirante socio, una domanda di ammissione al Circolo che, vagliata dal Consiglio Direttivo, può essere approvata o respinta. Si rende dunque opportuna la preparazione di appositi moduli, che possono essere distribuiti agli aspiranti soci, in modo da evitare eventuali equivoci o creare inutili problemi.

Vogliamo, come si sottolineava in precedenza, far risaltare l'importanza di questa domanda di ammissione. Non deve essere vista come un'inutile "iter burocratico" come una "cartaccia" da aggiungere a tutte quelle che ci sono già da fare. come potrebbero pensare in molti. Rilasciare una tessera è una rilevante operazione politica (spieghiamoci bene, politica, non partitica) e comporta un'assunzione di responsabilità da parte del Direttivo nei confronti degli altri soci; non può essere un'azione automatica. Il nuovo socio deve essere consapevole che, acquisendo la tessera di un Circolo ARCI NOVA si entra a far parte di un'Associazione, con tutti i diritti attivi e passivi; si partecipa alla vita di un gruppo di persone che si è dato regole comuni per raggiungere fini comuni, esplicitamente dichiarati nello Statuto.

3 FAMILIARI DEI SOCI

Era costume all'interno dei nostri Cicoli tesserare, per ragioni di "economia familiare" ma anche di concezione dei ruoli sociali, esclusivamente il capofamiglia.

Ci auguriamo tutti convengano che le ragioni di questa scelta siano oggi decadute. Ancora ci auguriamo che tutti i preconcetti, che hanno limitato la presenza femminile nei nostri Cicoli, siano scomparsi.

E' dunque necessario un tesseramento capillare: se più persone di uno stesso nucleo familiare intendono frequentare il Circolo, tutte devono essere tesserate.

Dato per scontato, appunto, che una tradizione superata non abbia più ragione di esistere, sorgono nuovi problemi: a termini di legge non esiste un trattamento speciale per i familiari dei soci: nessuna persona può rimanere all'interno dei locali del Circolo, senza essere in possesso della tessera: anche i familiari dei soci sottostanno a questa norma.

Inoltre, anche se appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, tutti i frequentatori di un Circolo poter godere dei diritti che ne costituiscono il fondamento: come poter partecipare alle elezioni, come poter far valere la propria opinione in assemblea se non si è iscritti, e si è quindi privi del diritto di voto?

La vecchia consuetudine di considerare i familiari dei soci come aggregati, è inadeguata. Esistono soci a tutti gli effetti: soci che hanno dei doveri e dei diritti, tra cui frequentare la sede del Circolo, usufruire dei servizi messi a disposizione, contribuire alla realizzazione delle attività sociali, eleggere gli organismi dirigenti e potersi far eleggere in essi.

4 DIRITTO DI VOTO

Riguardo a questo punto dello Statuto, sono sorte diverse controversie.

Non tutti i Circoli applicano le stesse regole in materia di tesseramento e possibilità di partecipare ed essere eletti nelle elezioni interne. Cerchiamo di riassumere le nostre osservazioni sul tema.

a) Chi vuole essere tesserato, deve presentare una regolare domanda al Consiglio direttivo del Circolo.

b) Quest'ultimo si esprimerà in senso negativo o positivo.

c) In caso di risposta positiva, il nuovo socio entra a far parte a pieno titolo del Circolo in questione.

A questo punto consideriamo che il socio, godendo a pieno titolo di tutti i diritti e doveri del caso, possa anche partecipare regolarmente alle elezioni interne, ed essere eventualmente eletto all'interno del Consiglio direttivo del Circolo; unica limitazione a questa prassi, l'aver compiuto il diciottesimo anno di età.

In sede di discussione si è sollevato un problema: la possibilità che forze esterne al Circolo possano,

con una serie di iscrizioni, conquistare la maggioranza in assemblea, condizionando l'esito delle votazioni. Non trascuriamo questa possibilità, che comunque ci sembra inevitabile. In primo luogo, tutte le domande d'iscrizione dovrebbero essere vagliate dal Consiglio direttivo del Circolo, e non essere automaticamente accettate; questo potrebbe già essere una prima doverosa precauzione: ma sottolineiamo che, in qualsiasi caso, il rifiuto di una domanda deve essere ben motivato. In secondo luogo, il diritto di essere eletti potrebbe essere statutariamente riservato ai soci iscritti da almeno dodici mesi.

Pensando ad un'altra soluzione, non possiamo guardare positivamente ad una situazione in cui un individuo è considerato socio a tutti gli effetti del Circolo, ma non può partecipare alle votazioni, vero cuore della vita associativa di un Circolo.

Un "alternanza" anche radicale, comunque non può essere facilmente evitata (ammesso che sia sempre una mossa negativa!). Il gruppo di persone in questione potrebbe essersi gradualmente iscritto al Circolo, o addirittura formatosi internamente, dopo l'elezione degli organismi dirigenti; in questo caso avrebbe comunque il diritto, avendone la possibilità numerica, di chiedere un'assemblea straordinaria, chiedendo le dimissioni della Direzione o nuove elezioni.

Riflettiamo però sul fatto che l'autorevolezza di un Consiglio, di una linea di gestione, non si fonda mai su rapporti di forza, ma sul consenso e sul coinvolgimento del corpo associativo. Senza contare che, nel redigere le regole interne, siamo chiamati a pensare in modo generale, e a preoccuparci, senza eccessivi difensivi, che le garanzie democratiche di partecipazione e controllo siano ben visibili e permettano ai Soci di intervenire sempre ed efficacemente nel determinare il corretto svolgersi della vita del Circolo.

Tutti questi tortuosi passaggi ci consigliano di intraprendere il cammino più breve e lineare: si considera socio di un Circolo a tutti gli effetti la persona che ha acquistato la tessera di tale Circolo.

5 ESPULSIONE E RADIAZIONE

Vediamo di puntualizzare il significato dei due termini e le conseguenze che derivano nel nostro caso. *Espulsione*: per espulsione si intende un allontanamento temporaneo o definitivo da un luogo o da una comunità.

In questo caso, il socio perde la sua qualifica ed in futuro dovrà eventualmente ripresentare domanda di ammissione come un qualsiasi nuovo socio.

Radiazione: per radiazione si intende l'esclusione o la cancellazione in seguito a sanzione disciplinare. In questo caso intendiamo la radiazione come una condizione definitiva, il socio radiato non può e non potrà più usufruire della qualifica di socio di quel circolo.

6 FONDO DI RISERVA

Il discorso riguardante il fondo di riserva è sempre molto delicato. Da una parte accade che vengano bloccate in esso ingenti risorse, cosa che conduce il Circolo a lesinare investimenti su iniziative che ne rilancerebbero l'immagine pubblica e gli introiti economici; dall'altra, ci sono Circoli che, con scarsa lungimiranza, non lo istituiscono affatto.

Con uno slogan possiamo dire che il fondo di riserva è inserito nella prospettiva "*sviluppo e investimento*". Al fondo di riserva non deve essere attribuito l'intero ammontare dell'utile di bilancio, il quale deve essere scomposto e reinvestito: in parte sarà destinato al fondo di riserva, in parte sarà destinato a diverse iniziative, che assolvendo alle finalità del Circolo, permetteranno quell'incremento economico e d'immagine di cui dicevamo prima.

E' importante entrare in quest'ordine di idee. Un piatto conservatorismo non giova al Circolo: è necessario pensare ad un graduale reinvestimento delle risorse, permettendo così al Circolo di essere un organismo in continua evoluzione.

7 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

Per consentire un regolare svolgimento delle attività promosse dal Consiglio del Circolo e per

consentire una loro regolare maturazione, consigliamo di stabilire ad almeno tre anni la durata in carica di ogni Consiglio direttivo.

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Consideriamo il caso di Consiglio ristretto; i membri dello stesso potranno svolgere un regolare lavoro per la durata della loro carica e potrebbero affidare parte del vero e proprio lavoro organizzativo a commissioni specifiche, che sempre lavorerebbero sotto la supervisione del consiglio. Questo sdoppiamento di funzioni potrebbe essere evitato. Un Consiglio che comprendesse un numero maggiore di consiglieri potrebbe creare al suo interno specifiche commissioni di lavoro; per meglio dire, alcune di queste commissioni potrebbero essere istituzionalizzate e comparire all'interno dello Statuto.

8 Vedi nota 1

9 VOTO DEL PRESIDENTE

All'interno del Consiglio direttivo, la votazione per l'approvazione o la riezione di una proposta si può svolgere in due modi, a voto palese o a scrutinio segreto. E' prassi comune, nel caso di elezioni a voto palese, considerare "doppio" il voto del Presidente; questo per evitare casi di parità, e dunque di paralisi della votazione.

Continuiamo a considerare valida questa posizione, proponendo di rifiutare indicazioni che siano contrarie a questa consolidata prassi. Vediamo di approfondire la questione.

Nel caso di una votazione a scrutinio segreto, non può essere chiaramente impugnato il doppio del Presidente. Questa rappresenta, dunque, l'ultima spiaggia per la parte di consiglieri che, avvertendo di essere in minoranza e contro la posizione del Presidente, scelgono il voto segreto per evitare l'ostacolo, puntando alla riezione della proposta.

Abrogando la legge del doppio voto al Presidente, automaticamente si diminuirebbero i ricorsi alla votazione a scrutinio segreto. A questo punto interveniamo per sottolineare l'importanza politica del ricorso al voto segreto, che diventa indice di una delicata situazione, creatasi all'interno del Consiglio, di cui tutti possono prendere atto: il ricorrere ad esso sarebbe un segnale inconfondibile di incertezza, di manifesta debolezza.

10 COOPTAZIONI IN SUPERO

Nell'articolo in esame, possono essere previste cooptazioni anche in supero. Consideriamo il caso di un Circolo il cui Consiglio non aveva previsto un ampliamento considerevole del piano di lavoro; in questo caso potrebbe scattare una cooptazione di consiglieri in supero al numero dei consiglieri componenti il Consiglio al momento della sua elezione.

Questa prassi deve essere però ufficializzata già all'interno dello Statuto.

11 COLLEGIO DEI GARANTI

Riguardo all'utilità o meno del Collegio dei garanti si è discusso molto.

Siamo giunti ad una proposta finale. Di ricorso in ricorso, l'ultima parola in merito ad una controversia sarebbe comunque detta dal Collegio nazionale dei garanti; a nostro parere risulta quindi possibile non istituire un Collegio dei garanti interno al circolo; l'appartenenza ad ARCI NOVA significa anche potersi appellare direttamente al Collegio dei garanti territoriale ed accettarne le risoluzioni.

12 SINDACI REVISORI

Il discorso riguardante i sindaci revisori, in alcuni punti potrebbe trovare un collegamento con le osservazioni fatte per il collegio dei garanti (vedi nota 11). Una consolidata tradizione storica ha lavorato per il mantenimento di questa istituzione, anche se pareri negativi sono stati espressi in merito. Per la precisione si proponeva la costituzione di un organo di controllo amministrativo esterno al Consiglio del Circolo, operante a livello territoriale. La cosa non sembra fattibile; come abbiamo già

sottolineato, una prassi consolidata è favorevole alla costituzione di un Collegio di Sindaci Revisori interno al Circolo, che possa esercitare un costante controllo della vita amministrativa del Circolo, con la possibilità di richiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la situazione amministrativa e la dimostrazione che in quest'ambito le direttive dell'assemblea vengono regolarmente eseguite.

IL PRESENTE STATUTO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 04/04/1998 E' COMPOSTO DI 31 ARTICOLI E 12 NOTE DI APPENDICE, REDATTO IN 10 PAGINE IN DATA 20/03/1998 A SAN VITO DI LEGUZZANO (VICENZA), VIA P.GIRALDI.

ALLEGATI: VERBALI DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 04/04/1998 NEI LOCALI DEL CIRCOLO.

APPROVATO: UNANIMITA'

NUMERO TOTALE PRESENTI E VOTANTI: 42

NOTE A MARGINE:

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Librio Zang

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA Angelo Guffe

IL PRESIDENTE USCENTE O PRO TEMPORE Michela Guffe

I CONSIGLIERI USCENTI, ELETTI, RICONFERMATI

Angelo Guffe Paolo Zang Antonio De Franceschi
Antonio Zang Antonio Zang Antonio Zang
Antonio Zang Antonio Zang Antonio Zang

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Vicenza
 Ufficio Entrate - Leggo

REGISTRATO 10 LUG. 2013
 AL N. 946 SERIE 3
 TASSE LIQUIDATE EURO 200,00

IL FUNZIONARIO
 Marina Zarantonello
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Egon Sanin)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDI CI/00
 00028384 00007DCZ 0160001
 00022214 10/07/2013 15:29:31
 0578-00000 65584E12717518E
 IDENTIFICATIVO 01170246170165

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO €2,67
 DUE/67
 00028384 00007DCZ 0160001
 00022214 10/07/2013 15:29:31
 0578-00000 65584E12717518E
 IDENTIFICATIVO 01170246170165

0 1 17 024618 800 7